

REGIONE PIEMONTE BU34 22/08/2024

BIOCELL AGRIPower S.R.L. - MILANO

Esito positivo dell'iter avente ad oggetto:

“Procedura Abilitativa Semplificata - P.A.S. n. 01/2024 - ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 28/2011 e s.m.i.. Progetto di Realizzazione di un impianto di produzione di biometano da realizzarsi su immobile sito in via Chivoli snc nel Comune di Livorno Ferraris (Vc) - nota prot. 1496 del 01/03/2024”, con determinazione n. 93 del 26/07/2024 del comune di Livorno ferraris (VC).

Documento allegato



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI LIVORNO FERRARIS

Tel. (0161) 47.72.95 – 47.75.03

C.A.P. 13046

Fax (0161) 47.77.70

SERVIZIO TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO

Determinazione n. 93

Del 26/07/2024

OGGETTO: Procedura Abilitativa Semplificata - P.A.S. n. 01/2024 - ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 28/2011 e s.m.i.. Progetto di Realizzazione di un impianto di produzione di biometano da realizzarsi su immobile sito in via Chivoli snc nel Comune di Livorno Ferraris (Vc) - nota prot. 1496 del 01/03/2024.

Pratica Edilizia: P.A.S. n. 01/2024

Proponente: società Biocell Agri Power srls con sede legale in via Vallino n. 30 a Biella

Conferenza dei Servizi Semplificata, in modalità asincrona di cui ai contenuti del secondo comma dell'articolo 14bis della Legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i., finalizzata alla Procedura Abilitativa Semplificata - P.A.S., di cui all'articolo 6 del D.P.R. n. 28/2011 e s.m.i..

Provvedimento Autorizzativo Conclusivo alla Realizzazione di un impianto di produzione di biometano

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTO il Decreto Sindacale n. 12 del 27/12/2023 mediante il quale è stato nominato quale Responsabile del Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo l'arch. Fabrizio Di Ruscio.

Premesso che in data 29/02/2024, con nota prot. 1496 del 01/03/2024, la società Biocell Agri Power srls con sede in via Vallino n. 30 a Biella, nella persona del responsabile tecnico ing. Angelo Patriarca della società Ingegneria e Servizi srl con sede legale in via Monte Velino n. 83 in Avezzano (Aq), quale ditta incaricata per la redazione del progetto in questione, ha trasmesso al Comune di Livorno Ferraris, istanza di Procedura Abilitativa Semplificata - P.A.S., ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 03 marzo 2011 n. 28 e s.m.i. per la "Realizzazione di un impianto di produzione di biometano", e contestuale realizzazione delle linee tecnologiche di collegamento alle reti, il tutto da realizzarsi in Comune di Livorno Ferraris, presso immobile ubicato in via Chivoli snc.

Appurato che con nota prot. 2913 del 23/04/2024 si è provveduto ad attivare la procedura della Conferenza dei Servizi semplificata in modalità asincrona, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14bis commi 1 e 2 della Legge 241/90 e s.m.i., secondo cui la conclusione positiva del procedimento è subordinata appunto all'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle amministrazioni competenti ed interessate dall'intervento in oggetto.

Appurato che:

- a seguito della nota sopra indicata di avvio del procedimento amministrativo in questione e di convocazione ed indizione della relativa e necessaria Conferenza semplificata in modalità asincrona, allo scrivente Ente sono pervenuti alcuni contributi tecnici che richiedevano necessari chiarimenti in merito e che lo stesso scrivente aveva effettuato la dovuta istruttoria della procedura in questione, con successiva nota di cui al prot. 3377/2024 del 14/05/2024 venivano trasmessi alla

ditta proponente i documenti ricevuti al fine che la medesima potesse debitamente procedere alla redazione di quanto richiesto, ricordando nel contempo che entro 45 giorni dall'avvio del procedimento in oggetto, secondo quanto previsto all'articolo 14-bis comma 2 lettera c) Legge n. 241/1990 e s.m.i., ovvero entro il termine fissato in data 07 giugno 2024, le amministrazioni interessate avrebbero dovuto rendere le proprie determinazioni, necessarie per l'adozione del provvedimento finale;

- le risultanze dell'istruttoria dello scrivente Ente avevano evidenziato il fatto che l'intervento proposto, oltre ad essere conforme ai contenuti degli strumenti urbanistici generali comunali vigenti, doveva essere debitamente in aderenza alle prescrizioni normative contenute nel Decreto direttoriale MinAmbiente 28 giugno 2023 n. 309 avente ad oggetto la disciplina sulle autorizzazioni in atmosfera indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in materia di emissioni odorigene di impianti ed attività, nonché di quanto contenuto nella deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 09 gennaio 2017 n. 13-4554 avente ad oggetto la L.R. n. 43/2000 Linee guida per la caratterizzazione ed il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività ad impatto odorigeno, nonché infine a quanto prescritto nella deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte 27 giugno 2023 n. 284-15266 avente ad oggetto l'approvazione del Piano stralcio agricoltura, in attuazione della misura AG.04 "Riduzione delle emissioni di ammoniaca in atmosfera dal comparto agricolo" dell'allegato A, Misure di piano, al Piano regionale di qualità dell'aria, approvato con precedente deliberazione del Consiglio regionale datata 25 marzo 2019 n. 364-6854, il tutto relativamente alle misure ed alle modalità di gestione delle strutture destinate allo stoccaggio e relativo contenimento delle emissioni inquinanti odorigene, e di quanto afferente alle modalità di gestione del digestato al fine di poter garantire la qualità dell'aria;
- con la medesima nota di richiesta di integrazioni, si andava a evidenziare il fatto di dover trasmettere opportuni elaborati grafico-progettuali di chiarimento sulle modalità di gestione delle acque riconducibili a reflui urbani, ovvero di scarico di bagni e servizi igienici a disposizione degli addetti impiegati nell'impianto in oggetto;
- con la stessa nota sopra citata, al fine di poter definire ed ultimare i lavori dell'indetta Conferenza semplificata in modalità asincrona nei termini previsti, opportunamente si andava a sensibilizzare la ditta proponente a trasmettere le documentazioni integrative richieste entro e non oltre il giorno 30/05/2024.

Considerato quanto sopra appurato, la società Ingegneria e Servizi srl, con sede legale in via Monte Velino n. 83 in Avezzano (Aq), quale ditta incaricata, in data 23/05/2024 trasmetteva via PEC la nota di cui al protocollo n. 3629, acclarata in data 24/05/2024, con la quale richiedeva l'interruzione/sospensione dei termini dei lavori della Conferenza dei Servizi Semplificata di ulteriori 15 giorni al fine di poter procedere alla redazione e trasmissione della documentazione integrativa richiesta.

Appurato che in data 12/06/2024, con nota di cui al protocollo n. 4142, lo scrivente Comune di Livorno Ferraris concedeva la sospensione richiesta, attendendo la trasmissione delle integrazioni entro il giorno 15/06/2024.

Considerato infine che:

- in data 14/06/2024 con note di cui ai protocolli n.ri 4246 e 4247 la società Ingegneria e Servizi srl, con sede legale in via Monte Velino n. 83 in Avezzano (Aq), quale ditta incaricata, ha trasmesso allo scrivente Comune la documentazione integrativa richiesta;

- in data 28/06/2024 con nota di cui al protocollo n. 4617 lo scrivente Comune di Livorno Ferraris, a seguito della trasmissione delle richieste integrazioni, comunicava alla ditta proponente i nuovi termini di conclusione dei lavori dell'inetta Conferenza dei Servizi Semplificata, al giorno 15/07/2024, e, in automatico, le scadenze di cui al punto 1.4 del contratto preliminare di costituzione di diritto di superficie, relativamente alla formazione del contratto definitivo, prorogato al giorno 31/07/2024;
- in data 02/07/2024 con nota di cui al protocollo n. 4684 venivano trasmessi gli elaborati integrativi agli Enti interessati per l'espressione dei loro pareri, comunicando nel contempo la nuova scadenza al giorno 15/07/2024 della Conferenza dei Servizi;
- in data 23/07/2024 con nota di cui al protocollo n. 5254 la società Ingegneria e Servizi srl, con sede legale in via Monte Velino n. 83 in Avezzano (Aq), quale ditta incaricata, ha trasmesso spontaneamente allo scrivente Comune ulteriore documentazione integrativa.

Viste le determinazioni, prescrizioni, pareri di seguito ricevute in merito da questo Ente:

- nota di cui al protocollo n. 3013 del 29/04/2024 pervenuta dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Vercelli, con la quale lo stesso comando ricordava che, per le attività di categoria B e C dell'allegato I al DPR 151/2011, il titolare dell'attività è tenuto ad espletare gli obblighi di cui all'articolo 3 dello stesso Decreto, trasmettendo al Comando competente l'istanza prevista dal DM 07/08/2012, corredata dai seguenti allegati:
 - il modello PIN 1-2023 (valutazione progetto) reperibile sul sito www.vigilfuoco.it - modulistica Prevenzione Incendi;
 - l'attestazione dell'avvenuta esecuzione del versamento effettuato tramite piattaforma PagoPA ;
 - documentazione tecnica (relazione ed elaborati grafici), conforme a quanto previsto dall'allegato I del DM 07/08/2012.

Inoltre, quanto sopra premesso, lo stesso Comando rammentava nel contempo che l'espressione del parere di competenza rimane subordinata al ricevimento della documentazione indicata;

- nota di cui al protocollo n. 3112 del 03/05/2024 pervenuta dalla Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Tecnico Regionale di Vercelli e Biella, con la quale si comunicava che a seguito dell'istruttoria effettuata non sono emersi ambiti di competenza per i quali si renda necessaria l'espressione del medesimo Settore Tecnico Regionale competente;
- nota di cui al protocollo n. 3795 del 31/05/2024 pervenuta dalla Regione Piemonte Direzione Ambiente, Energia e territorio, Settore Urbanistica Piemonte Orientale, con la quale si comunicava che, preso visione della documentazione progettuale, constatato che l'intervento è inerente alla realizzazione di un impianto di produzione di biometano, e contestuale realizzazione delle linee tecnologiche di collegamento alle reti, a seguito della consultazione della Tavola P2 - "Beni paesaggistici" del Ppr, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 03 ottobre 2017, e dall'esame della documentazione progettuale a disposizione, sulle aree interessate dai previsti interventi, non si rilevava la presenza di specifici vincoli ai sensi della vigente normativa di tutela paesaggistica, pertanto si comunicava che non risultava necessaria l'espressione del parere di competenza del Settore regionale competente, in merito all'intervento in argomento;
- nota di cui al protocollo n. 4844 del 09/07/2024 pervenuta dall'Associazione di Irrigazione Ovest Sesia, consorzio di irrigazione e bonifica di Vercelli, con la quale si rilasciava parere favorevole all'intervento proposto previo l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - le recinzioni dei siti ATA 2 e ATA 5 dovranno essere ad una distanza non inferiore a metri 1 rispetto al ciglio superiore sponda dei cavi irrigui. Detti cavi dovranno essere sempre

raggiungibili, per la gestione e per la manutenzione meccanizzata, dall'esterno del perimetro dei siti;

- non essendo stati previsti, per entrambi i siti, elaborati progettuali per la realizzazione di tratti di tombinatura sui cavi irrigui per accessi dalle viabilità esistenti allo stato attuale, non si autorizza la realizzazione di nuove opere e dovrà essere debitamente regolarizzato, mediante concessione, il mantenimento dei manufatti esistenti.

Il rilascio del parere favorevole è subordinato alla stipula e sottoscrizione, prima dell'inizio lavori, di atto di concessione a titolo oneroso ai sensi del R.D. 368/1904 rilasciato dalla medesima Associazione. A tal fine il proponente dovrà presentare apposita domanda di concessione compilando in ogni sua parte il modulo che risultava essere allegato al parere stesso.

Si precisava infine che tutte le opere che verranno realizzate prima della sottoscrizione dell'atto di concessione saranno ritenute abusive.

Dato atto che tutte le osservazioni, prescrizioni e condizioni pervenute dalle Amministrazioni coinvolte, verranno recepite puntualmente nel dispositivo del presente provvedimento.

Visti:

- il D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003 avente ad oggetto l'attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, ed in particolare l'articolo 3 che detta gli obiettivi indicativi nazionali e le misure di promozione, e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 sulle norme in materia ambientale e s.m.i.;
- il D.M. 10/09/2010 sulle linee guida per l'autorizzazione degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili;
- il D.Lgs. del 28/03/2011 sull'attuazione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il D.P.R. n. 380/2001 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia e s.m.i.;
- la Legge 07 agosto 1990 n. 241 sulle nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 56/77 sulla tutela ed uso del suolo e s.m.i.;
- il vigente P.R.G.C. del Comune di Livorno Ferraris.

Accertata la conformità del progetto proposto allo strumento urbanistico generale comunale vigente.

Rilevato che l'intervento proposto rientra tra quelli sottoposti alla Procedura Abilitativa Semplificata - P.A.S., di cui al D.Lgs. n. 28/2011 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare imposte dai decreti cosiddetti semplificazioni.

Visti ed appurati i contenuti del contratto preliminare che, alle condizioni del medesimo, va a determinare la situazione di possesso dell'immobile da parte della ditta proponente, e che nel contempo ne detta i termini attuativi sino al giorno 31/07/2024.

Ritenuto di poter adottare la presente determinazione di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi Semplificata decisoria svoltasi in modalità asincrona con termine in data 15/07/2024.

Determina

- che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento abilitativo;
- di concludere positivamente i lavori della Conferenza dei Servizi Semplificata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., come sopra indetta e svolta, in modalità asincrona, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati e tenuto conto delle osservazioni e prescrizioni in essi contenute;
- di stabilire che il presente atto costituisce determinazione conclusiva favorevole con prescrizioni e condizioni vincolanti così come impartite dalle amministrazioni coinvolte nel procedimento. Di seguito si riportano le prescrizioni specifiche e generali:

1. **Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Vercelli**, ricordava che, per le attività di categoria B e C dell'allegato I al DPR 151/2011, il titolare dell'attività è tenuto ad espletare gli obblighi di cui all'articolo 3 dello stesso Decreto, trasmettendo al Comando competente l'istanza prevista dal DM 07/08/2012, corredata dalla necessaria documentazione già in premessa citata. Inoltre, quanto appena premesso, lo stesso Comando rammentava nel contempo che l'espressione del parere di competenza rimane subordinata al ricevimento della documentazione indicata, da trasmettere prima dell'inizio dei lavori.

2. **Associazione di Irrigazione Ovest Sesia, consorzio di irrigazione e bonifica di Vercelli**, rilasciava parere favorevole all'intervento proposto previo l'osservanza delle seguenti prescrizioni: le recinzioni dei siti ATA 2 e ATA 5 dovranno essere ad una distanza non inferiore a metri 1 rispetto al ciglio superiore sponda dei cavi irrigui. Detti cavi dovranno essere sempre raggiungibili, per la gestione e per la manutenzione meccanizzata, dall'esterno del perimetro dei siti; non essendo stati previsti, per entrambi i siti, elaborati progettuali per la realizzazione di tratti di tombinatura sui cavi irrigui per accessi dalle viabilità esistenti allo stato attuale, non si autorizza la realizzazione di nuove opere e dovrà essere debitamente regolarizzato, mediante concessione, il mantenimento dei manufatti esistenti.

Il rilascio del parere favorevole è subordinato alla stipula e sottoscrizione, prima dell'inizio lavori, di atto di concessione a titolo oneroso ai sensi del R.D. 368/1904 rilasciato dalla medesima Associazione. A tal fine il proponente dovrà presentare apposita domanda di concessione compilando in ogni sua parte il modulo che risultava essere allegato al parere stesso.

Si precisava infine che tutte le opere che verranno realizzate prima della sottoscrizione dell'atto di concessione saranno ritenute abusive.

3. **Comune di Livorno Ferraris**, sottoscrivere il contratto definitivo di costituzione di diritto di superficie, in esecuzione del contratto preliminare sottoscritto il 14 luglio 2019 tra il Comune di Livorno Ferraris e la società proponente, entro il termine massimo del **30/10/2024**, periodo sino al quale, con il presente dispositivo abilitativo, vengono prorogati i termini del suddetto contratto preliminare; debita comunicazione di inizio lavori e termini degli stessi entro tre anni dalla data di efficacia della presente determinazione, ovvero dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio Comunale; con la comunicazione di avvio dei lavori, la ditta proponente dovrà presentare la necessaria garanzia finanziaria fidejussoria bancaria o assicurativa a favore del Comune di Livorno Ferraris, di importo parametrato al 100% del valore delle opere di ripristino dello stato dei luoghi, cosiddetto intervento di decommissioning, al termine dell'attività autorizzata oggetto della presente procedura, garanzia prestata secondo le condizioni di cui al vigente Regolamento Edilizio Comunale: tale garanzia dovrà avere efficacia, tramite

successivi rinnovi e rivalutazioni secondo quanto contenuto nel bando di affidamento dell'immobile, fino ad avvenuta rimessa in pristino dello stato dei luoghi, secondo il progetto approvato in sede di presentazione della P.A.S. e secondo gli effetti conclusivi dei lavori della Conferenza dei Servizi, indetta e svoltasi in forma semplificata ed in modalità asincrona.

Prescrizioni Generali:

In esecuzione alla proposta progettuale e relativi elaborati allegati all'istanza trasmessa, nonché sottoponendolo alle solite prescrizioni ed avvertenze generali, di rito contenute nei procedimenti autorizzativi edilizi, ovvero:

1. dovranno trovare applicazione tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;
2. i diritti di terzi dovranno essere fatti salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori in oggetto;
3. in corso d'opera potranno solo apportarsi quelle varianti conformi agli strumenti urbanistici genarli vigenti, ai sensi del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. che, comunque, dovranno essere autorizzate prima dell'ultimazione dei lavori;
4. dovranno essere osservate le norme e **le disposizioni sulle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a strutture metalliche** di cui alla Legge 05/11/1971 n. 1086, al D.M. 14/02/1992, al D.M. 09/01/1996 ed alla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 15/10/1996 n. 252, nonché al D.P.R. n. 425/1994, ed in particolare al D.P.R. n. 380/01 e s.m.i., ovvero:
 - a) il costruttore dovrà presentare debita denuncia al Comune prima di iniziare le opere in cemento armato con allegato la dichiarazione del collaudatore designato, che attesta l'accettazione dell'incarico di collaudo;
 - b) il concessionario dovrà presentare al Comune, al termine dei lavori, il certificato di collaudo delle opere riportante l'attestato di avvenuto deposito, onde ottenere l'agibilità, ai sensi dell'articolo 67 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i.;
5. il luogo destinato alla costruzione di cui trattasi deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie, le aree o spazi pubblici;
6. qualora non siano stati indicati nella procedura semplificata abilitativa il nominativo e l'indirizzo dell'impresa esecutrice dei lavori e quelli del direttore delle opere, come di regola deve avvenire, il titolare è tenuto egualmente a segnalarli per iscritto allo sportello unico, prima dell'inizio dei lavori medesimi, ovvero con la necessaria comunicazione di inizio dei lavori;
7. la verifica per l'inizio dei lavori, nei casi previsti al successivo punto 13, non potrà avere luogo se prima il costruttore non avrà effettuato la denuncia delle opere in cemento armato, conformemente all'articolo 4 della Legge n. 1086/71 e all'articolo 65 del D.P.R. n. 380/010 e s.m.i.;
8. nel corso della costruzione dovranno essere adottate tutte le necessarie cautele, nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, e tutte le eventuali precauzioni allo scopo di evitare incidenti e danni alle cose ed alle persone, e di ovviare, per quanto possibile, i disagi che gli stessi lavori possono arrecare ai terzi comunque interessati. L'impiego di mezzi d'opera rumorosi, o comunque molesti per la quiete e l'igiene pubblica, dovrà essere ridotto al tempo strettamente indispensabile e comunque limitato entro i limiti d'orario stabiliti dalle vigenti norme regolamentari;

9. la Segnalazione Certificata di Inizio Attività inerente l'agibilità di quanto edificato, dovrà essere proposta allo Sportello Unico per l'Edilizia entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori, secondo quanto previsto dal titolo III capo I del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i., corredata dei documenti descritti nell'articolo 25 del medesimo decreto;
10. per eventuali occupazioni di aree e spazi pubblici è necessaria l'apposita autorizzazione del competente ufficio comunale. Le aree e spazi occupati debbono essere restituiti al pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell'ufficio comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa per almeno 30 giorni;
11. per manomettere il suolo pubblico il costruttore dovrà munirsi di apposita autorizzazione, rilasciata dall'Ente competente;
12. gli assiti di cui al punto 5 od altri ripari debbono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti di lanterne a luce rossa da mantenersi accese dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale;
13. l'allineamento stradale e gli altri eventuali rilievi riguardanti il nuovo fabbricato verranno dati, previo sopralluogo da effettuarsi a richiesta e in presenza del direttore dei lavori;
14. è assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena i provvedimenti sanciti dai regolamenti in vigore e l'applicazione delle sanzioni comminate dalla legislazione di riferimento;
15. il titolare del presente provvedimento abilitativo, il committente, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni osservanza così delle norme generali di legge e di regolamento, come delle modalità esecutive fissate nel presente permesso, ai sensi dell'articolo 29 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i.. L'inosservanza del progetto approvato e delle relative varianti, comporta l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica;
16. eventuali servizi di pubblica utilità esistenti sul lotto da edificare dovranno essere spostati a cura e spese del concessionario;
17. per le costruzioni eseguite in difformità dal provvedimento così rilasciato trovano applicazione le relative prescrizioni contenute nel D.P.R. n. 380/01 e s.m.i.;
18. nell'area di cantiere dovrà essere esposto un cartello recante numero, data e titolare della procedura abilitativa, l'oggetto dei lavori, l'intestazione della ditta esecutrice, le generalità del progettista, del direttore e dell'assistente dei lavori e ad ogni richiesta del personale di vigilanza o controllo deve essere esibito il permesso di costruire e i permessi di varianti se ve ne sono. Tale personale ha libero accesso al cantiere e ad esso dovrà essere prestata tutta l'assistenza richiesta;
19. nel caso di sostituzione dell'impresa o del direttore dei lavori, il titolare del provvedimento dovrà darne immediata notizia allo Sportello Unico per l'Edilizia. In tutte le opere è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione dei lavori da parte di un tecnico iscritto all'albo professionale, nei limiti della sua competenza;
20. dovranno essere osservate, se ed in quanto applicabili, tutte le prescrizioni contenute nelle vigenti norme in materia antisismica, sulle strutture portanti, sulla sicurezza degli impianti, sul contenimento del consumo energetico, sul superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, sulla prevenzione incendi, sull'inquinamento;

21. l'inizio dei lavori è subordinato a tutte le autorizzazioni e depositi prescritti dalle leggi e regolamenti in vigore;
21. è fatto obbligo di denunciare gli eventuali scarichi da effettuare qualunque sia il loro recapito mediante apposita richiesta alla competente autorità al fine di ottenere la relativa autorizzazione;
22. il presente provvedimento abilitativo viene rilasciato ed è da ritenersi valido sotto la specifica condizione che i disegni, così come tutti gli elaborati di progetto corrispondano a verità. In caso contrario esso è da ritenersi nullo e non efficace;
23. è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili ai sensi del D.Lgs 09 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
24. è fatto obbligo, di rispettare tutte le prescrizioni normative in materia di:
- norme di sicurezza sulla prevenzione incendi per gli edifici;
 - norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici e per il loro consolidamento;
 - disposizioni per favorire superamento e eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati;
 - norme per la sicurezza degli impianti tecnologici;
 - limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno» nonché la «legge-quadro sull'inquinamento acustico» e relativo "Piano Comunale di Classificazione Acustica" nonché collegato regolamento attuativo.

Nonché sottoponendo lo stesso provvedimento abilitativo alle seguenti prescrizioni di carattere particolare che sono da ritenersi comunque essenziali:

1. dovranno essere utilizzati tipologia costruttiva e materiali di finitura tali da risultare idonei ai fini dell'inserimento architettonico ed ambientale;
2. dovrà provvedersi a:
 - adottare accorgimenti progettuali e costruttivi in grado di evitare infiltrazioni e richiami d'acqua, più in dettaglio:
 - impermeabilizzare accuratamente sia i pavimenti, sia i muri perimetrali di eventuali locali posti a quota inferiore a quella dell'antistante strada d'accesso in modo da risultare a "tenuta stagna";
 - isolare i pavimenti ed i muri perimetrali dal contatto diretto con il terreno per evitare fenomeni di umidità per risalita di acqua dal sottosuolo e di condensa nel periodo estivo;
 - adottare accorgimenti costruttivi in grado di evitare l'intrusione di acque piovane e di scorrimento superficiale provenienti dalle strade e dai cortili antistanti;
 - assicurare lo smaltimento delle acque drenate dalle griglie antistanti gli accessi dei locali posti al piano terra in qualsiasi condizione, anche ricorrendo ad impianti autonomi di sollevamento ed allontanamento delle acque;
3. vengano osservate tutte le disposizioni in materia di requisiti acustici passivi degli edifici e clima acustico, nonché le norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche di cui al Capo III, Sezione I del D.P.R.n.380/2001 e s.m.i.;
4. dovranno essere osservate tutte le disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale;
5. dovranno essere osservate le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 311/2006, integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 192/2005, nonché alla deliberazione di Consiglio Regionale n. 98-1247 del 11/01/2007 e della L.R. n. 13 del 28/05/2007 e successive modificazioni ed integrazioni inerentemente il rendimento energetico nell'edilizia;
6. dovranno essere rigorosamente rispettate tutte le prescrizioni imposte dal necessario Piano di Sicurezza e Coordinamento che verrà redatto per la realizzazione dell'intervento in oggetto, la cui notifica preliminare dovrà essere trasmessa allo scrivente Settore contestualmente alla comunicazione di inizio lavori;
7. dovranno essere debitamente calcolate e denunciate, secondo i dettami di cui al D.P.R. n. 380/01 e s.m.i., e successivamente collaudate, tutte le opere strutturali da realizzarsi nell'esecuzione dei lavori;
8. secondo quanto imposto dalla vigente disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo, e

secondo le prescrizioni contenute nel titolo riguardante la gestione dei rifiuti di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonchè secondo il progetto in questione, le volumetrie di materiali prodotti dai movimenti terra saranno riutilizzate all'interno del medesimo sito di produzione, ai sensi dell'articolo 185 dell'appena citato decreto;

9. le emissioni sonore del cantiere dovranno rispettare i limiti imposti ordinariamente dal Piano di Classificazione Acustica vigente del territorio comunale. In alternativa si dovrà procedere all'ottenimento dei necessari titoli abilitativi secondo le modalità e i dettami previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte datata 27/06/2012 n. 24-4049 inerente le disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni Comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3 comma 3 lettera b) della L.R. n. 52/2000 e s.m.i..

L'inizio dei lavori dovrà essere debitamente comunicato allo scrivente Comune e gli stessi dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di rilascio del presente atto, quindi, entro e non oltre il giorno 25 Luglio 2027, così come prescrive la vigente normativa di riferimento.

I termini di cui sopra possono essere prorogati, con provvedimento motivato per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del Titolare del provvedimento abilitativo. Decorsi tali termini, la presente determinazione decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare e delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive.

La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo provvedimento abilitativo per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i.. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.

Il provvedimento abilitativo decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di esecutività del presente atto.

Infine **si determina** di dare atto che

1. fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento tutti gli elaborati tecnici grafici di cui alla P.A.S. in oggetto e in allegato;
2. i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;

Ai fini di cui sopra, si dispone che copia della presente determinazione sia trasmessa tramite PEC alle amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 06 Dicembre 1971 n.1034 e s.m.i., ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E TECNICO
MANUTENTIVO
DI RUSCIO FABRIZIO
Firmato Digitalmente